



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI  
COMPRESSORI, POMPE E  
ACCESSORI PER TRATTAMENTO  
ARIA COMPRESSA



**ANIMA**<sup>®</sup>



## Applicazione del Decreto Ministeriale n. 329/2004

*Obblighi dell'utilizzatore di compressori*

Gli obblighi per gli utilizzatori di compressori previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive n. 329 del 1 dicembre 2004 possono essere i seguenti:

- **Dichiarazione di messa in servizio**
- **Verifica di primo impianto**
- **Verifiche di riqualificazione periodica**

### Dichiarazione di messa in servizio

La Dichiarazione di messa in servizio è obbligatoria per tutti i recipienti semplici a pressione ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 con:

se **PS > 12 bar**      =>      **V > 25 litri**  
se **PS ≤ 12 bar**      =>      **V > 50 litri**

**L'Articolo 1, punto c)** del Decreto del Ministero delle attività produttive n. 329 del 1 dicembre 2004, stabilisce che "gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE" rientrano nel campo di applicazione di tale decreto.

In base a quanto indicato al **punto i) dell'Articolo 2**, sono invece esclusi i "recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacità minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacità minore o uguale a 50 litri".

Per "**Dichiarazione di messa in servizio**" (**Allegato I**) si intende il fascicolo da presentare all'ISPEL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e contenente i seguenti documenti in base a quanto previsto dall'Articolo 6.1 del DM 329/2004:

- a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
- b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
- e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

## Verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio

L'Articolo 4.1 del DM 329/2004 stabilisce che le attrezzature o insiemi a pressione che ricadono nello scopo del decreto, **solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto**, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.

Per quanto riguarda i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991, tale verifica **non è obbligatoria** se:

$$\begin{aligned} & \text{PS} \leq 12 \text{ bar} \\ & \text{e} \\ & \text{PS} * V < 8\,000 \text{ bar} * \text{Litro} \end{aligned}$$

**Dove obbligatorio**, tale verifica deve essere effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice e consiste nell'accertamento da parte dell'ente verificatore che l'attrezzatura sia stata correttamente installata nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni d'uso e manutenzione rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa; in particolare la verifica è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi.

L'Articolo 6.4 stabilisce che per le attrezzature a pressione e insiemi **esclusi dal controllo della messa in servizio**, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

### ***Attrezzature già in esercizio al 12 febbraio 2005 data di entrata in vigore del DM 329/04***

Tutte le attrezzature poste in esercizio e certificate secondo il DL 93/2000, per le quali era già stata presentata la denuncia di messa in esercizio alla data del 12 febbraio 2005, la stessa sarà considerata equivalente all'attuale messa in servizio purché la documentazione già presentata venga integrata con i documenti tecnici richiesti dall'attuale decreto per le nuove attrezzature.

## Verifiche di riqualificazione periodica

Il decreto 329/04 impone agli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio di sottoporre gli stessi a verifiche di riqualificazione periodica da parte dei soggetti preposti; l'attestazione positiva di tali verifiche consentirà la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature stesse.

Le verifiche di riqualificazione periodica si dividono in:

- **verifiche di integrità** : consistono nell'ispezione delle varie membrane mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si dovessero rendere necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
- **verifiche di funzionamento** : consistono nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio e nelle istruzioni d'uso del fabbricante e nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza.

Le verifiche di riqualificazione periodica sono obbligatorie per tutti i recipienti soggetti a corrosione e per tutti i recipienti non soggetti a corrosione aventi:

$$\begin{aligned} & \text{PS} > 12 \text{ bar} \\ & \text{O} \\ & \text{PS} \leq 12 \text{ bar e PS} * \text{V} > 12 \text{ 000 bar*litro} \end{aligned}$$

Le frequenze dei controlli sono imposte dagli Allegati A/B del DM 329/04 e possono essere modificate se il manuale d'uso e manutenzione predisposto dal fabbricante indica frequenze di controllo inferiori a quelle previste dal presente decreto.

La cadenza dei controlli si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.

In accordo con l'articolo 11 del DM 329/04 sono esclusi dai controlli periodici tutti i recipienti contenenti fluidi del gruppo 2, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a corrosione interna o esterna e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

$$\begin{aligned} & \text{PS} \leq 12 \text{ bar} \\ & \text{e} \\ & \text{PS*V} < 12 \text{ 000 bar*l} \end{aligned}$$

Per le attrezzature escluse dai controlli periodici l'utilizzatore dovrà accertarsi e garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza di cui al D.vo 626/94 ed eventuali ulteriori specifiche riportate nel manuale d'uso redatto dal fabbricante del serbatoio.

### ***Attrezzature già sottoposte a verifiche d'esercizio prima del 12 febbraio 2005***

L'Articolo 15.2 del DM 329/04 stabilisce che: *"Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già sottoposte alle verifiche di esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza"*.

Gli utilizzatori di attrezzature e sistemi a pressione già sottoposti a verifiche periodiche secondo la legislazione previgente dovranno quindi effettuare la prima verifica in scadenza secondo la legislazione previgente dopodichè dovranno applicare la nuova normativa e quindi seguire tempi e metodi previsti dal DM 329/04.

## **Esoneri e scadenze**

Tutti gli esoneri e le scadenze stabilite dal DM del 21 maggio 1974 perdono la loro validità e non possono più essere concessi né dall'ISPELS né da altri soggetti.

L'utilizzatore potrà chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle previste dal DM 329/04 fornendo la documentazione tecnica tale da dimostrare la garanzia del livello di protezione equivalente e sempre considerando quanto dichiarato dal fabbricante nel manuale d'uso.

## **Obblighi dell'utilizzatore**

In base all'articolo 7.1, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

- a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
- b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.

**Allegato I – Esempio di “Dichiarazione di conformità”**

**Allegato II – Esempio di “Relazione tecnica”**

**Allegato III – “Riepilogo delle verifiche da effettuare”**

-----  
*Luglio 2007*

**Associazione COMPO**  
**c/o Federazione ANIMA**  
Via A. Scarsellini 13  
I-20161 Milano  
Tel. +39 02 45418.500/571  
Fax +39 02 45418.545/703  
email: [compo@anima-it.com](mailto:compo@anima-it.com)  
[www.anima-it.com](http://www.anima-it.com)  
[www.associazionecompo.it](http://www.associazionecompo.it)